

Comunicazione Interna

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO GIUDIZIALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, NEI CONFRONTI DEL VETTORE ALBASTAR S.A., INNANZI AL TAR DI PALERMO (NRG 202202107 del 22/12/2022), A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DA PARTE DI ENAC DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 802 COD. NAV." – (Controversia di valore superiore a euro 520.000,00).

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse

- che ALBASTAR S.A., con sede legale in Palma De Maiorca, Av. Conde de Sallent 23, 5 A (Spagna), è il vettore aereo che si è aggiudicato il bando di gara avente ad oggetto le tratte sociali per Brindisi, Napoli, Parma, operate sull'aeroporto di Trapani Birgi, dal 18 dicembre 2020 e sino al 31 ottobre 2023, a seguito di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.10.2020 relativamente all'inizio delle operazioni sui collegamenti onerati, giusto D.M. n. 575 del 16 dicembre 2020;
- che tale affidamento deriva dalla gara indetta dall'ENAC cui il vettore ha preso parte ed a valle della quale ha sottoscritto con ENAC un'apposita convenzione, in data 12 novembre 2020, avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di continuità territoriale, ivi compreso il meccanismo di compensazione finanziaria del servizio per il quale percepisce regolari anticipazioni;
- che ALBASTAR S.A. si è aggiudicata altresì il Lotto 1 dell'avviso pubblico relativo alla «Procedura selettiva dei beneficiari delle risorse di cui alla legge regionale 06 agosto 2019, n. 14 – art.13 "Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi"», in quanto il vettore è risultato l'unico offerente che abbia manifestato interesse per il Lotto 1 relativo ad un programma di collegamenti aerei di durata complessiva, anche non consecutiva, pari a 12 mesi (200k pax/anno), con un corrispettivo complessivo indicato in € 459.270,00, sull'importo del predetto Lotto 1 (pari ad € 500.000,00);
- che il vettore aereo Alba Star S.A., ai sensi della convenzione sottoscritta con ENAC in data 25 marzo 2022 e s.m.i. e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28 dell'8 aprile 2022, ha espletato presso l'aeroporto di Trapani a partire dal 28 marzo 2022 e sino al 27 ottobre 2022 voli in regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti di linea Trapani/Perugia, Trapani/Trieste e Trapani/Ancona e vv. percependo da parte di ENAC anticipazioni mensili a titolo di compensazione finanziaria per costi di gestione per circa Euro 227.071,00, ammontanti ad un totale di circa ben Euro 1.589.503,00 di soldi pubblici;
- che ALBASTAR S.A. si è reso ripetutamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi di corrispondere puntualmente sia i diritti aeroportuali e le addizionali comunali che le tariffe *handling* per i voli espletati in regime di oneri di servizio pubblico (OSP), violando ripetutamente le condizioni d'uso dell'aeroporto di Trapani ai sensi dell'art. 699 cod. nav. e che la sua esposizione, nonostante i diversi solleciti effettuati, ha raggiunto il valore, nel corso del corrente mese di dicembre 2022, di circa 590.000,00 euro;
- che, pertanto, questo gestore aeroportuale, al fine di tutelare i propri diritti di credito, ha promosso una serie di azioni, stragiudiziali e giudiziali, culminate rispettivamente con l'ottenimento del provvedimento ex articolo 802 II° Comma del Codice della Navigazione, oggetto di una Circolare *ad hoc* dell'Ente, la EAL-22, di divieto di partenza dei nove aeromobili utilizzati da Alba Star S.A. presso l'aeroporto di Trapani, in tutte le ipotesi di mancato contestuale versamento da parte dello stesso vettore degli importi dovuti, ai sensi di legge, a titolo di diritti aeroportuali, come definiti ai sensi dell'art. 72 del DL n. 1/2012, in relazione ad ogni singolo nuovo movimento e con l'ottenimento di un Decreto Ingiuntivo iscritto con RG n. 755/2022 – con somma ingiunta pari ad € 339.906,19 oltre interessi dal di dovuto e fino al soddisfo, nonché spese e competenze professionali del procedimento, liquidate in € 4.185,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre ad € 634,00 per esborsi e accessori come per legge (IVA e CPA)

ed oltre alle successive spese occorrente – provvisoriamente esecutivo almeno per la parte del debito riconosciuto ma sospeso stante la notifica di opposizione tempestivamente promossa, con contestuale domanda riconvenzionale:

- che il vettore ALBASTAR ha proposto opposizione al D.L., articolando con cinque (5) censure le proprie difese, come segue:
 - 1° censura: il debitore ALBASTAR contesta la validità della procura alle liti notificata con il d.i. che non risulterebbe firmata dal legale rappresentante di Airgest. Si tratta di una censura infondata in quanto la procura reca le firme sia del difensore che del legale rappresentante della Società.
 - 2° censura: il debitore afferma che la somma risultante dalle fatture allegate agli estratti delle scritture contabili non corrisponderebbe alla somma ingiunta, né all'importo indicato in calce all'estratto conto di Airgest. La censura è generica e in ogni caso la differenza davvero minima. In ogni caso, non vi sono stati pagamenti nelle more.
 - 3° censura: Albastar si duole del fatto che Airgest non avrebbe contabilizzato i pagamenti effettuati dal vettore, ammontanti ad oltre € 627.000,00, allegando a tal fine alcuni bonifici che il debitore sostiene di avere effettuato. Incombe sull'opponente (Albatar) la prova di avere corrisposto il compenso dovuto. Considerato che Albatar ha versato agli atti la distinta dei bonifici che sostiene di avere effettuato in favore di Airgest, occorre puntualmente smentire che tali bonifici siano riferibili alle nostre pretese.
 - 4° censura: è quella relativa al preteso abuso di posizione dominante in cui sarebbe incorsa Airgest nella fissazione delle tariffe di *handling* per i voli OSP.
 - 5° censura: controparte invoca la compensazione del credito della società con quello che lei vanterebbe in relazione al contratto relativo all'incremento del traffico passeggeri. A tal proposito è stata rappresentata l'impossibilità che le somme versate dal vettore vengano compensate con la pretesa di Airgest di cui al d.i.;
- che il vettore ALBASTAR ha altresì notificato, in data 13 dicembre 2022 (ns. rif. prot. entrata n. 2637/22 di pari data), il ricorso innanzi al Tar Palermo, per l'annullamento del provvedimento ex art. 802 II comma Cod. Nav. Prot. n. ENAC-ASC-15/11/2022-0141848-P e di tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali;

considerato

- che, solo in data 22 dicembre 2022, i legali del vettore ALBASTAR hanno provveduto ad iscrivere a ruolo il ricorso con RG n. 2107/2022;
- che le prime date possibili di udienza saranno il 10 gennaio 2023 (improbabile) ovvero il **24 gennaio 2023** (con elevata probabilità);
- che nel corso di tale udienza verrà trattata solo la domanda cautelare di controparte, chiedendone il rigetto;
- che tutto il giudizio verterà sull'ottenimento o meno della sospensiva da parte di Alba Star e che probabilmente il giudizio si bloccherà a tale fase;

ritenuto

- necessario procedere a costituirsi in giudizio nei confronti del vettore ALBASTAR S.A. e proporre anche Airgest ricorso incidentale avverso l'ordinanza nella parte in cui ENAC non si è ancora pronunciata sulla questione dei voli OSP e il provvedimento impugnato non copre gli stessi voli OSP (tale azione sarebbe finalizzata a sollecitare ENAC a prendere una posizione);

valutato

- che l'avv. Enrico Mormino (C.F. MRMNRC70124G273N e P.IVA 12974130150) del foro di Roma, *partner* dello "Studio Elexia, avvocati & commercialisti", ha già assistito la Società nell'ambito dell'istruttoria che ha portato all'ottenimento del provvedimento ex articolo 802 II° Comma del Codice della Navigazione e nell'ambito dell'istruttoria volta alla dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in data 5 aprile 1997, della tariffa *handling* voli nazionali/comunitari di € 17,27 *tons*, vigente presso l'aeroporto di Trapani, approvata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 316/91, e che la differente tariffa *handling* di € 250,00 a rotazione era stata specificatamente offerta da Alba Star S.A. nell'ambito della procedura selettiva relativa al piano di incentivazione ex art. 13 L.R. n. 14/2019 indetto da Airgest S.p.A. ed era stata ritenuta conforme al TEST Meo dalla società Grant Thornton per cui si era dato seguito all'aggiudicazione del Lotto I di incentivazione al vettore Alba Star S.A.;
- che l'avv. Enrico Mormino, per quanto precede, quindi, è professionista che conosce, per aver già ampiamente trattato in sede stragiudiziale, con esito positivo per gli interessi societari, la specifica tematica di una certa complessità, oggi sottesa al ricorso amministrativo notificato;

- che, alla luce di quanto espressamente previsto dalle Linee Guida ANAC n. 12/2018 “Affidamento dei servizi legali”, è ben possibile procedere ad affidamento diretto in alcuni casi quali, ad esempio, la *“consequenzialità o complementarietà, con altri incarichi attinenti alla medesima materia, oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi”*;
- che l’avv. Enrico Mormino, in ragione di quanto sopra, è il professionista più idoneo cui affidare la difesa degli interessi societari anche al fine di dare continuità alla linea difensiva fin qui spiegata:

dato atto

- che in data 23/12/2022, l’avv. Mormino ha fatto pervenire una proposta di compensi professionali secondo i valori minimi di legge (*Fase di studio € 1.701,00; Fase Introduttiva € 1.381,00; Fase cautelare € 1.381*) con la previsione che, qualora si dovesse riuscire a far rigettare la domanda cautelare della Alba Star, per quest’ultima fase (*la cautelare*) saranno riconosciuti i valori medi (*€ 2.762,00*). In ogni caso, per le restanti eventuali fasi saranno sempre previsti i valori minimi di legge (*€ 1.134 Fase di trattazione e € 2.515 Fase decisionale*). A tali valori andranno aggiunti, come per legge, il 15% di spese gen., la CpA, Iva, le spese vive e tutti gli oneri di legge e salvo il pagamento del maggior importo eventualmente liquidato dall’AG a titolo di rimborso spese legali a carico della controparte, se da quest’ultima effettivamente corrisposto a favore di Airgest S.p.A.;
- che, in particolare, le spese vive documentate e sostenute (es: *contributi unificati di cui al D.P.R. n. 115 2002, diritti di cancelleria, bolli, costi per visure, costi di traduzione e di notifica, eventuali costi di professionisti siti in Spagna nelle ipotesi di esecuzione presso la sede sociale del vettore, ecc., ecc.*) saranno addebitabili ad Airgest solo nei limiti della normalità, dietro presentazione di idoneo giustificativo contabile;
- che restano esclusi dagli importi delle competenze professionali, gli eventuali corrispettivi in favore di eventuali domiciliatari, dei consulenti tecnici di parte che dovessero venire nominati nel corso del giudizio, che saranno previamente quotati e definiti tra le parti, e quanto eventualmente liquidato in favore del consulente tecnico d’ufficio;

verificato

- che l’indicazione economica pervenuta dall’Avv. Enrico Mormino per assumere l’incarico in parola, per un’attività tecnica di patrocinio di natura amministrativistica di alta complessità, appare particolarmente congrua ed equilibrata (perché né eccessivamente onerosa né sottoquotata) nonché elaborata in linea con la normativa di riferimento (rif. atto d’indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, che impone il rispetto del c.d. “equo compenso” proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento);
- che l’analisi sulla congruità dell’onorario proposto ha tenuto altresì conto di *“alcuni criteri generali”* tra i quali, a titolo esemplificativo e non già esaustivo:
 - il pregio dell’attività da prestare,
 - il numero e la complessità delle questioni giuridiche da trattare,
 - il numero dei documenti da esaminare,
 - l’impegno da approfondire e, quindi, il numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio,
 - il tempo necessario all’espletamento delle attività medesime;

visto

- il D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.L.gs. n.50/2016;
- il D.L. n. 77/2021 conv. con modif. in Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni “bis”), in vigore dal 01 giugno 2021, che ha previsto alcune modifiche (rif. art. 51) al D.L.76/2020 (c.d. “primo” Semplificazioni) conv. con modif. in Legge 120/2020;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. *“Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”* – ed. vig. e dalla *“Procedura Acquisti”* – ed. vig.);
- le Linee Guida n. 12 dell’ANAC recanti *“Affidamento dei servizi legali”* del 24 ottobre 2018 (Delibera n. 907);
- la circolare dell’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, prot.38639 del 01.08.2017, assunta al protocollo di questa Società al prot. entr. n. 2520/17, pari data, avente ad oggetto: *“Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – circolare”*;
- la circolare dell’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa

Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: "Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare”;

- la circolare dell’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: "Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare”;
- la nota dell’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: "Linee Guida ANAC n. 12 2018 "Affidamento dei servizi legali”;

in virtù di tutto quanto suddetto.

DETERMINA

- **di approvare l'affidamento dell'incarico di che trattasi in favore dell'Avv. Enrico Mormino** (C.F. MRMNRC70T24G273N e P.IVA 12974130150) del foro di Roma, *partner* dello "Studio Elexia, avvocati & commercialisti", con studio professionale in Largo Chigi, 5 – 00187 Roma (RM), con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati;
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per un importo complessivo "a corpo", così distinto:**
 - 1) **€ 9.493,00** oltre il 15% di spese gen., la CpA, Iva, le spese vive e tutti gli oneri di legge, qualora si dovesse riuscire a far rigettare la domanda cautelare della Alba Star;
 - 2) **€ 8.122,00** oltre il 15% di spese gen., la CpA, Iva, le spese vive e tutti gli oneri di legge, in caso di accoglimento della domanda cautelare della Alba Star;con il riconoscimento del maggior importo eventualmente liquidato dal giudice in decreto/sentenza nel caso di esito positivo (a titolo di rimborso spese legali a carico della controparte, se da quest'ultima effettivamente corrisposto a favore di Airgest S.p.A.);
- **di nominare** quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.) l'**Avv. Soana Desiree DAMIANO**, Resp. Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;
- **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i conseguenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra

